



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

AVVISO

DECADENZA AUTOMATICA, RINNOVO E VARIAZIONI DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA DIFFUSIONE VIA SATELLITE DI PROGRAMMI TELEVISIVI, OVVERO DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI

Si comunica che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 2, del *Regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi*, di cui all'Allegato "A" alla delibera n. 127/00/CONS (di seguito, il Regolamento), le autorizzazioni decadono automaticamente nei seguenti casi:

- a. *“a seguito della dichiarazione di fallimento del soggetto titolare dell'autorizzazione, salvo che sia autorizzata la continuazione temporanea dell'impresa;*
- b. *a seguito della sottoposizione del soggetto titolare dell'autorizzazione ad altra procedura concorsuale, ivi inclusa la procedura di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 95;*
- c. *qualora venga meno uno dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti per il rilascio dell'autorizzazione;*
- d. *per scadenza del termine di cui all'art. 5, in assenza di domanda di rinnovo”.*

In riferimento alla scadenza naturale dell'autorizzazione, si rappresenta che, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (*“Validità e rinnovo”*), le autorizzazioni per la diffusione via satellite di programmi televisivi, ovvero di servizi di media audiovisivi, sono rilasciate per un periodo di sei anni e possono essere rinnovate per uguale periodo mediante una domanda di rinnovo da presentare almeno 90 giorni prima della data di scadenza dell'autorizzazione medesima, con le stesse forme previste per la domanda di rilascio dell'autorizzazione. I documenti indicati all'articolo 3, comma 4, del Regolamento possono essere sostituiti da una dichiarazione del legale rappresentante del soggetto richiedente che confermi le informazioni già fornite in sede di rilascio della prima autorizzazione.

Si rammenta, infine, che, giusta la disposizione recata all'articolo 3, comma 5, del Regolamento: *“E' fatto obbligo ai soggetti titolari di autorizzazione ai sensi del presente regolamento di comunicare all'Autorità ogni eventuale cambiamento delle informazioni indicate negli Allegati 1 e 2, nonché nei documenti di cui al comma 4. Detta comunicazione deve essere effettuata entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento che ha dato luogo all'obbligo di informativa”.*